ORDINAMENTO DELLE CATEGORIE DI PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA NON APPARTENENTI AI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 5

Requisiti per l'ammissione all'incarico

Per l'ammissione all'incarico e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) eta' non superiore ad anni 45, salve le elevazioni dei limiti di eta' previste dalle vigenti disposizioni. Per i medici chirurghi, i quali in qualita' di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio, o di medico di guardia, abbiano gia' prestato senza demerito la loro opera presso un istituto o servizio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno, detto limite massimo di eta' e' elevato del periodo di tempo corrispondente al servizio prestato;

d) idoneita' fisica all'incarico;

e) godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) iscrizione all'ordine dei medici.

I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. Per i medici ammessi all'incarico mediante scelta diretta, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del decreto di conferimento dell'incarico. I documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dalle precedenti lettere b), d), e), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto predetto.

Versione in vigore dal 8 novembre 1970, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria
Estremi	Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Titolo	I — Personale sanitario incaricato
Capo	I — Medici incaricati
Sezione	2 — Ammissione all'incarico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-categorie-di-personale-sanitario-addetto-agli/art-5-requisiti-per-l-ammissione-all-incarico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it